

Continuano le richieste di chiarimenti sulle procedure elettorali dell'Ente

Enasarco, elezioni a ostacoli

Sancita di diritto la disegualianza fra le associazioni di categoria

L'interrogazione n. 3-02311 presentata dalla Sen. CATALFO (M5S) alla fine dello scorso mese di ottobre testimonia come sia sempre più attuale, anche a livello parlamentare, l'attenzione sulle procedure elettorali Enasarco che dovrebbero portare gli agenti a votare, dal 1° al 14 aprile 2016, per il rinnovo degli organi di vertice della Fondazione.

Che le criticità riscontrate siano veramente macroscopiche lo dimostra l'attenzione ormai trasversale sul tema e i malesseri che si cominciano a registrare all'interno della categoria degli agenti e dei rappresentanti, nonché al crescente malcontento espresso dai pensionati e da coloro che stanno effettuando i versamenti volontari, che, come noto, sono stati esclusi, in forza del nuovo Statuto e del Regolamento elettorale dalla possibilità di esprimere il proprio voto.

La Federagenti, per prima ha evidenziato le gravissime incongruenze contenute nello Statuto e nel Regolamento che invece di garantire l'imparzialità e la democraticità della contesa elettorale, sembrano pensate unicamente per garantire che chi governa ora l'Ente continui a farlo senza sottoporsi, in concreto, al giudizio della categoria.

segue a pag. 2

In questo numero

- Enasarco, elezioni a ostacoli
- Enasarco, trasparenza cercasi
- Recupero su Pensioni
- Omessa dichiarazione dei redditi 2015
- Liquidazione FIRR
- Enasarco blindato affinché nulla cambi
- Alcune precisazioni sulla nota con cui Usarci risponde a Federagenti
- Aiuti per gli agenti calabresi colpiti dalle recenti calamità
- Rubrica Legale

Enasarco, trasparenza cercasi

In occasione delle audizioni informali in relazione ai temi contenuti nella risoluzione Ricciatti e in particolare in merito al problema del monomandato, le differenze evidenziate fra le associazioni di categoria hanno fatto emergere chiaramente lo strappo che sta consumandosi all'interno dell'Usarci...

Sulla questione del monomandato abbiamo già, e anche in questo notiziario, espresso la nostra posizione e quindi, ribadendo che per noi il problema non merita l'attenzione che alcune associazioni vogliono o sembrano volergli dare, cerchiamo invece di capire cosa si cela dietro la rottura (o presunta tale) del fronte unitario delle associazioni che da decenni governano in Enasarco.

segue a pag. 3

Recupero su Pensioni

Dopo la segnalazione della Federagenti il Ministero chiede chiarimenti all'Enasarco

Il 22 ottobre, Federagenti, a seguito delle numerosissime segnalazioni ricevute da pensionati Enasarco che si erano visti operare recuperi dall'ente, recuperi anche rilevanti, sul rateo di pensione di ottobre-novembre senza che nel cedolino fosse chiarito né il motivo né il criterio con cui la Fondazione aveva proceduto ad operare la decurtazione, ha scritto all'Ente e al Ministero del Lavoro chiedendo chiarimenti sull'accaduto. In particolare il Sindacato ha chiesto ai sopra citati soggetti:

- di conoscere eventuali responsabilità;
- di inviare agli agenti pensionati motivazione ufficiale della decurtazione per poter consentire agli stessi la tutela dei propri interessi.

A fronte di tale richiesta e del perdurante silenzio sul punto della Fondazione, l'11 novembre u.s. il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative ha richiesto con nota prot. 0017063 all'Enasarco di fornire con urgenza tutti gli elementi informativi in relazione alle riduzioni effettuate.

A questo punto la Fondazione non potrà tacere ulteriormente e sarà costretta a fornire i chiarimenti richiesti. Inutile dire che sarà nostra cura tenervi informati! ■

Soluzione Agenti è Servito

ASSAGGIA ORA IL NUOVO
SOLUZIONE AGENTI 2016

IL SOFTWARE
PER AGENTI DI COMMERCIO
E AGENZIE DI RAPPRESENTANZA


**Soluzione
Agenti
2016**

PIÙ COMPLETO

PIÙ COMPATIBILE

PIÙ SEMPLICE

PIÙ CONVENIENTE



Windows 10
Compatibile



Enasarco, elezioni a ostacoli

Sancita di diritto la disegualianza fra le associazioni di categoria

della **Redazione**

L'interrogazione n. 3-02311 presentata dalla Sen. CATALFO (M5S) alla fine dello scorso mese di ottobre testimonia come sia sempre più attuale, anche a livello parlamentare, l'attenzione sulle procedure elettorali Enasarco che dovrebbero portare gli agenti a votare, dal 1° al 14 aprile 2016, per il rinnovo degli organi di vertice della Fondazione.

Che le criticità riscontrate siano veramente macroscopiche lo dimostra l'attenzione ormai trasversale sul tema e i malesseri che si cominciano a registrare all'interno della categoria degli agenti e dei rappresentanti, nonché al crescente malcontento espresso dai pensionati e da coloro che stanno effettuando i versamenti volontari, che, come noto, sono stati esclusi, in forza del nuovo Statuto e del Regolamento elettorale dalla possibilità di esprimere il proprio voto.

La Federagenti, per prima ha evidenziato le gravissime incongruenze contenute nello Statuto e nel Regolamento che invece di garantire l'imparzialità e la democraticità della contesa elettorale, sembrano pensate unicamente per garantire che chi governa ora l'Ente continui a farlo senza sottoporsi, in concreto, al giudizio della categoria.

Ciò detto riportiamo in forma integrale l'interrogazione della Sen. Catalfo:

«Premesso che dal 1° al 14 aprile 2016, si terranno per la prima volta le elezioni per il rinnovo degli organi di vertice dell'Enasarco, ente di previdenza privatizzato degli agenti e rappresentanti di commercio e dei promotori finanziari, come da delibera del consiglio di amministrazione Enasarco dell'8 luglio 2015 e in base al nuovo statuto dell'ente e al regolamento elettorale deliberati rispettivamente il 14 maggio e il 6 maggio;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti: varie associazioni, che costituiscono il comitato "Enasarco no grazie", ovvero sia la Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio, l'Associazione nazionale promotori finanziari e la Federazione italiana agenti immobiliari professionali, hanno più volte se-

gnalato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tutta una serie di anomalie ai testi deliberati da Enasarco, riguardanti in particolare modo le procedure e il regolamento relativo all'elezione delle cariche direttive dell'ente; le anomalie si sostanziano in un'elevata richiesta di firme a sostegno di liste che attualmente non sono rappresentate nel consiglio di amministrazione: viene infatti richiesto il sostegno almeno del 3 per cento degli aventi diritto al voto, a fronte di liste già rappresentate nel consiglio di amministrazione a cui non viene richiesta nessuna firma a sostegno della lista per la presentazione dei candidati.

Una previsione del genere non è rintracciabile nello statuto e regolamento elettorale di nessuna altra cassa previdenziale privatizzata. In alcuni casi, come in Enpam (Ente di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri) e Cassa degli avvocati, è richiesto che la candidatura sia inserita in una lista, ma in questo caso quest'ultima deve essere sottoscritta da almeno l'1 per cento dell'elettorato attivo; un'altra anomalia si configura nelle formalità previste per la convalida della lista, le quali sono le stesse previste per le elezioni politiche e amministrative.

Mentre, per le elezioni di tutte le altre casse, le firme dei sostenitori delle liste possono essere validate dai funzionari delle casse o soggiacciono sostanzialmente alle norme sull'autocertificazione, nel caso dell'Enasarco si richiede che le stesse siano autenticate dai soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53 del 1990. Anche in questo caso l'incongruenza grava solo sulle associazioni che non siedono nel consiglio di amministrazione;

inoltre, l'art. 7 del regolamento elettorale stabilisce che sono elettori attivi gli agenti persone fisiche in possesso di due fondamentali requisiti: il primo che l'agente alla data di indizione delle elezioni, abbia almeno un rapporto di agenzia aperto, per il quale non risulti pervenuta alla fondazione la comunicazione di avvenuta estinzione ai sensi del vigente regolamento delle attività istituzionali e per il quale, in almeno uno degli ultimi 3 anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale, sia stato effettuato almeno un versamento di contributo minimale e tale versamento sia stato effettuato, ancorché tardivamente, non oltre la data di indizione delle elezioni;

il secondo che l'agente operante in forma di società di capitali, in possesso di entrambi i requisiti richiesti alla data di indizione delle elezioni, abbia almeno un rapporto di agenzia aperto, per il quale non risulti pervenuta alla fondazione la comunicazione di avvenuta estinzione ai sensi del vigente regolamento delle attività istituzionali e per il quale, in almeno uno degli ultimi 3 anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale, sia stato effettuato almeno

un versamento previsto e disciplinato dall'articolo 6 del regolamento stesso delle attività istituzionali e tale versamento sia stato effettuato, ancorché tardivamente, non oltre la data di indizione delle elezioni;

con tale sistema vengono esclusi dall'elettorato attivo:

a) gli agenti che, pur avendo cessato l'attività (dandone comunicazione all'Enasarco), non avendo maturato i requisiti pensionistici, sono ancora nei termini previsti dall'art. 9 (24 mesi) del regolamento delle attività istituzionali per manifestare la loro volontà di continuare a versare accedendo all'istituto della prosecuzione volontaria (si tratta in alcuni casi di agenti con versamenti di oltre 15 anni);

b) gli agenti che già stanno effettuando la prosecuzione volontaria e che sono inattivi non per volontà, ma solo perché non hanno un mandato;

c) coloro che, pur avendo maturato il requisito contributivo per la pensione (20 anni di versamenti), non hanno ancora maturato il requisito anagrafico; tutti i pensionati; considerato inoltre che nessun altro ente di previdenza, nel proprio statuto, ha un regolamento per le elezioni con criteri così stringenti, sia per l'elettorato attivo che per quello passivo.

Il numero infatti di soggetti esclusi da questo sistema si aggira intorno ai 130.000 soggetti, come posto in evidenza svariate volte da Federagenti e dalle altre associazioni che fanno capo al comitato "Enasarco no grazie".

L'ente infatti potrebbe disporre già da subito del numero preciso di soggetti, sia che essi versino alla cassa sia che ricevano il trattamento pensionistico, attingendo semplicemente ai registri delle Camere di commercio, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adoperarsi, affinché sia rivisto il meccanismo di elezione del consiglio di amministrazione di Enasarco, anche attraverso una revoca dell'approvazione di quanto deliberato dalla fondazione in materia elettorale».

Ad oggi stiamo ancora attendendo la risposta del Ministero del Lavoro. La speranza è che finalmente chi vigila si renda conto della gravità delle questioni evidenziate che concernono la lesione di diritti fondamentali dei cittadini, ma i segnali che vengono da più parti fanno pensare, purtroppo al peggio... con buona pace delle regole e del vivere democratico. ■



Sen. Nunzia Catalfo

ne nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio, l'Associazione nazionale promotori finanziari e la Federazione italiana agenti immobiliari professionali, hanno più volte se-

Iscriviti a Federagenti

chiama il
Numero Verde

800.970.976

Enasarco, trasparenza cercasi

Giochi e apparentamenti elettorali fanno la prima vittima

della **Redazione**

In occasione delle audizioni informali in relazione ai temi contenuti nella risoluzione Ricciatti e in particolare in merito al problema del monomandato, le differenze evidenziate fra le associazioni di categoria hanno fatto emergere chiaramente lo strappo che sta consumandosi all'interno dell'Usarci...

Sulla questione del monomandato abbiamo già, e anche in questo notiziario, espresso la nostra posizione e quindi, ribadendo che per noi il problema non merita l'attenzione che alcune associazioni vogliono o sembrano volergli dare, cerchiamo invece di capire cosa si cela dietro la rottura (o presunta tale) del fronte unitario delle associazioni che da decenni governano in Enasarco.

È interessante dunque leggere l'ampio estratto che riportiamo di seguito del comunicato apparso il 1 novembre u.s. sul sito di Usarci Marche a firma del Vice Presidente Nazionale Usarci Giovanni Di Pietro (Vice Presidente Usarci) soprattutto per quello che le parole dell'alto dirigente dell'Usarci – a pochi mesi dalle elezioni per il rinnovo degli organi di vertice della Fondazione (di cui ben poco si parla) – lasciano presagire.

«Un sentito ringraziamento principalmente al sig. Brunetto Boco che, nella duplice veste di Presidente ENASARCO e di Segretario della UIL TuCS (il sindacato dove sembra aderiranno le ormai ex Usarci di Teramo e Treviso), ha praticamente sostenuto che i 30 mila monomandatari che percepiscono meno di 30 mila euro lordi annui (che detratte le spese raggiungono un reddito da 0 a 500/600 € netti) di provvigioni non rappresentano un problema.

Nonostante le assicurazioni di interessamento da parte dei vari gruppi politici, come Movimento 5 stelle, Forza Italia, PD, AP (NCD-UDC), SEL, eraproprio quest'ultima a farsi carico dei problemi di cui erano stati investiti, e con una serie di proposte, di emendamenti, interrogazioni parlamentari, viene presentata una risoluzione proprio in materia di MONOMANDATO dalla On. Ricciatti SEL condivisa da numerosi parlamentari.

A seguito della risoluzione, la X Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, convoca le parti sociali in due audizioni distinte, la prima con Usarci, Fnaarc, Fiarco, la se-

conda con i sindacati dei lavoratori dipendenti, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL., UILTUCS, UGL, oltre all'Enasarco.

Nella audizione, alla presenza del Presidente della X Commissione Epifani, e di circa 20 Deputati, l'Usarci ha rimarcato la grave situazione in cui si trovano decine di migliaia di monomandatari ribadendo l'opportunità dell'intervento legislativo.

La Fnaarc, pur dichiarando la sussistenza di tali situazioni ha presentato una diversa risoluzione, la Fiarco invece ritiene la cosa superflua e che se si dovesse intervenire la cosa dovrebbe essere fatta per contrattazione collettiva. Anche i sindacati CGIL, CISL, UIL, UGL dichiarano l'inopportunità della legge rimandando eventualmente alla contrattazione collettiva (cosa impossibile).

Adirittura l'Enasarco, presente come abbiamo detto con il suo Presidente nonché segretario della UIL TuCS Brunetto Boco, ha finanche negato che esista il problema. Per il Segretario generale della UIL TuCS il fatto che vi siano ben 14 mila agenti al di sotto dei 14 mila euro lordi annui, ai quali vanno detratte le spese per la produzione del reddito, non sono un problema, questi non sono da tutelare. Ma, se quelli che non superano i 18 mila euro annui sono 14 mila, almeno altri 14 mila sono sotto i 30 mila euro lordi annui a quali vanno detratte almeno 15 mila € di spese per produrre il reddito. Quindi riassumendo, per i sindacati generali Uil, Cgil, Cisl, Ugl e Fiarco i circa 30 mila agenti Monomandatari che sono "obbligati" a vivere sotto la soglia di povertà rappresentano una marginalità non degna di attenzione.

Perché mi chiedo, si arriva a negare l'evidenza? Perché per il Presidente Boco nella doppia veste di Presidente Enasarco, l'ente degli agenti commerciali, e Segretario Generale della UIL TuCS il problema è pressoché inesistente? I sindacati confederati, CISL, CGIL, UIL, UGL, e la stessa Fiarco, conoscono gli agenti, conoscono la loro situazione, sono interessati alla loro tutela? o interessa solo i lavoratori dipendenti? Ma l'aspetto più deplorabile e rappresentato proprio dal comportamento del sig. Brunetto Boco, il quale in qualità di segretario UIL TuCS potrebbe anche non conoscere la categoria, ma in qualità di Presidente della Fondazione è gravissimo che dimostri tanta insensibilità verso quella parte della categoria che pur contribuendo con i propri versamenti, si sentono figli di un dio minore».

Dalle parole, non proprio pacate, del Vice Presidente Usarci si capisce dunque che nel corso delle audizioni informali le associazioni che

siedono insieme in Enasarco si sono divise sul «problema del monomandato» e l'Usarci è rimasta sola a sostenere il proprio punto di vista, mentre le altre associazioni, con diverse sfumature, si sono sostanzialmente defilate rispetto alla risoluzione «Ricciatti».

Ma l'aspetto veramente interessante del comunicato è la frattura che si sta consumando all'interno dell'Usarci, con alcune associazioni territoriali che si stanno preparando ad abbandonare quel Sindacato per confluire all'interno di una associazione, la UIL TuCS di Brunetto Boco.

Sitratte di una frattura dovuta a divergenze reali circa le problematiche ed il futuro della categoria degli agenti e rappresentanti o di squallide logiche di potere in vista delle prossime elezioni di rinnovo dei vertici Enasarco?

E se invece alla fine di tutto, dopo accuse, scissioni e polemiche le associazioni che siedono nel CdA con questo gioco di contrapposizioni difacciate cercassero solo di intercettare quanti più voti possibili, mostrando una diversità di posizioni su temi «inoffensivi» su cui si cerca di convogliare l'attenzione della categoria?

I problemi veri in queste elezioni sono o meglio dovrebbero essere, quelli riguardanti LA GESTIONE DELL'ENTE E IL DESTINO DEI CONTRIBUTI DEGLI AGENTI. Che dire poi delle PESANTISSIME E PENALIZZANTI RIFORME PREVIDENZIALI CHE ERODONO LE PENSIONI decise in questi anni dal CdA ENASARCO, con delibere votate all'unanimità dai rappresentanti di FNAARC, USARCI E FIARCO?

Si parla di monomandato, ma non degli sconsiderati (per non dire di peggio) investimenti finanziari effettuati da questi signori (che hanno anche ammesso per bocca del loro Presidente la scarsa competenza in merito), che hanno portato la Commissione Bicamerale di controllo sugli Enti previdenziali a chiedere (fatto straordinario) il commissariamento dell'ente.

Commissariamento non concesso, grazie alla solita sponda ministeriale, quella stessa sponda che ha approvato uno Statuto ed un Regolamento elettorale manifestamente illegittimi.

È un brutto momento per gli agenti e purtroppo continuerà ad esserlo se ci si soffermerà sui canti da sirena dell'Usarci o della Fnaarc di turno, senza affrontare invece i veri, gravi problemi dell'Ente.

Cerchi **Agenti** di
Commercio ?

chiama ora

800.86.16.16

Omessa dichiarazione dei redditi 2015, pochi giorni per mettersi in regola

a cura di **Susanna Baldi**

— Dottore Commercialista - Consulente Federagenti —

Per chi non avesse provveduto alla trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi Unico 2015 ci sono ancora pochi giorni per mettersi in regola. La dichiarazione dei redditi infatti si considera omessa se non trasmessa trascorsi 90 giorni dalla data di scadenza per presentazione.

Le sanzioni applicabili al contribuente in caso di mancata presentazione della dichiarazione redditi sono:

- Sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte dovute (art. 1 comma 1 e 3 del D.lgs. 471/97);
- Sanzione per l'omessa dichiarazione Irap, dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta (art. 32 comma 1 del D.lgs. 446/97);
- Sanzione per omessa dichiarazione Iva dal 120% al 240% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione (art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 471/97).

La circolare n. 5/E del 2002 dell'Agenzia delle Entrate, ribadisce come per «imposta dovuta» deve intendersi la differenza tra l'imposta accertata e quella versata a qualsiasi titolo. Il contribuente obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, che non presenta la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, commette anche il reato tributario di omessa dichiarazione redditi che prevede una sanzione penale qualora si configuri il mero superamento della soglia di € 30.000 di imposte evase, limite riferito a ciascuna imposta.

La sanzione, in questo caso, è da 1 a 3 anni di reclusione mentre non è applicabile nel caso in cui la dichiarazione presentata non sia stata firmata o non redatta sul modello conforme a quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che la soglia di imposta evasa – pari a € 30 mila – è stata modificata con l'entrata in vigore del D.L. n. 138/11 che ha abbassato la soglia da € 77.468,53 a € 30.000, per cui l'omessa dichiarazione fino al 17 settembre 2011 è punibile come reato penale se l'imposta evasa è superiore a € 77.468,53 mentre dal 18 settembre 2011, se è superiore a € 30.000,00.

Ricordiamo inoltre che secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Finanziaria, per imposta evasa deve intendersi l'intera imposta dovuta, al netto delle somme versate a titolo di acconto, di ritenuta. L'omessa dichiarazione dei redditi può essere sanata autonomamente dal contribuente grazie al ravvedimento operoso ex art 13 co. 1 lett. c) del D.lgs. n. 472/97. Il ravvedimento però è consentito solo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione pagando una sanzione ridotta pari a 1/10 del minimo ossia 1/10 di € 258, per cui € 25 indipendentemente dal fatto che sia dovuta o meno l'imposta e presentando la dichiarazione omessa.

Superati i 90 giorni, non è più possibile sanare la violazione e la dichiarazione è da considerarsi omessa e è soggetta a sanzione pecuniaria dal 120% fino al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 258. Quando non sia dovuta alcuna imposta, la sanzione fissa va da € 258 a € 1.032.

Riassumendo:

1) la mancata presentazione del modello Unico può essere sanata solo se si ricorre al ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla scadenza.

2) La misura della sanzione da applicare in caso di omessa presentazione della dichiarazione dipende dal fatto che sia dovuta o meno l'imposta, per cui se non è dovuta, la sanzione varia da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.032, (tali importi possono essere aumentati fino al doppio nel caso dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili), se invece è dovuta l'imposta, la sanzione applicabile varia in percentuale e cioè dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte non versate, con un importo minimo di € 258.

3) L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23/E/1999, ha chiarito che se dalla dichiarazione tardiva emerge un'imposta dovuta e il contribuente non procede al pagamento, lo stesso è punibile non solo con la sanzione per l'omessa dichiarazione ma anche con la sanzione per l'omesso o insufficiente pagamento delle imposte, a cui si aggiunge una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. In questo caso, il contribuente se decide di ravvedersi, oltre che pagare la sanzione ridotta per omessa dichiarazione dei redditi e presentare il modello omesso deve regolarizzare anche il mancato o carente pagamento delle imposte, versando la sanzione ridotta in percentuale diversa a seconda dei giorni di ritardo secondo le modalità del nuovo ravvedimento operoso 2015:

- Ravvedimento sprint: sanzione ridotta pari a 0,2% per ogni giorno di ritardo, a patto che il versamento dell'imposta dovuta sia eseguito entro 14 giorni dall'omissione;
- Ravvedimento breve: sanzione ridotta pari ad 1/10 del minimo (3,00%), se il versamento avviene entro 30 giorni dall'omissione;
- Ravvedimento intermedio: sanzione pari ad 1/9 del minimo (3,33%), se il pagamento avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore.
- Ravvedimento lungo: sanzione pari ad 1/8 del minimo (3,75%), a patto che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- Ravvedimento lunghissimo: sanzione pari ad 1/7 del minimo (4,29%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione,

ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore e sanzioni pari ad 1/6 del minimo (5,00%), se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.

- Ravvedimento su p.v.c. sanzione pari ad 1/5 del minimo, a condizione che il versamento sia effettuato a seguito di processo verbale di constatazione di violazione e prima che sia stato notificato il susseguente atto dall'Ufficio.

4) Se il contribuente ha presentato la dichiarazione ma deve correggere degli errori e/o omissioni sul modello, può rimediare presentando una dichiarazione redditi integrativa nei termini o oltre i termini.

L'articolo 43 del DPR n. 600/73 stabilisce che l'omessa dichiarazione si prescrive, e quindi decade la possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di sanzionare la violazione dal 5° anno successivo, mentre per le imposte sui redditi, l'avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o omessa. Simile la disposizione per l'IVA contenuta nell'art. 57 del DPR 633/72.

Si ricorda però che i suddetti termini sono raddoppiati se vi sono elementi penalmente rilevanti, nell'anno in cui è stata commessa la violazione. ■



Presso tutte le sedi Federagenti è possibile ricevere consulenza e assistenza sulle istanze di rimborso Irap e sugli eventuali ricorsi alle commissioni tributarie.

Hai un'agenzia
di rappresentanza?

Come controlli
le tue provvigioni?

E quelle dei tuoi
Collaboratori?



Le problematiche di un'Agenzia di Rappresentanza sono diverse
da quelle di un singolo Agente di Commercio.

Liquidazione delle provvigioni dei Sub-Agenti,
Controllo vendite dei Collaboratori,
Versamento Enasarco, ecc..

Da anni collaboriamo con le più importanti
Agenzie di Rappresentanza italiane nel trovare e
sviluppare le migliori soluzioni a tutte le problematiche
di gestione ed organizzazione.

Contatta il nostro numero dedicato
sia per informazioni che per prenotare
una dimostrazione gratuita.

I problemi della tua Agenzia, li abbiamo già risolti!

Per maggiori informazioni scrivi a solage.info@ritoll.it o chiama:

06.41.22.76.62

 **Soluzione Agenti** il Tuo Software per Agenti di Commercio
Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza www.soluzioneagenti.it

Liquidazione Firr

Ecco quello che è importante sapere per ottenere quanto spetta

di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Riceviamo spesso lamentele e richieste dagli agenti in merito alla mancata liquidazione del Firr. Un tempo i ritardi erano imputabili principalmente a problemi nella lavorazione delle pratiche da parte della Fondazione, ma da anni la situazione sotto questo punto di vista è sensibilmente migliorata e i tempi di attesa si sono di molto ridotti.

Ovviamente nel caso di mancata liquidazione però la questione potrebbe essere più grave e dipendere da inadempimenti imputabili ad altri soggetti.

Purtroppo non è ancora ben chiaro agli agenti che, una volta cessati i mandati di agenzia, devono essere le preponenti a comunicare alla Fondazione Enasarco l'interruzione del rapporto, adempimento questo che le aziende dovrebbero effettuare entro 30 giorni dalla chiusura effettiva.

Succede spesso però che le mandanti non provvedono a fare tale comunicazione con la conseguenza che la Fondazione non può procedere alla lavorazione della pratica e alla liquidazione del Firr.

È importante quindi che l'agente tenga sotto controllo, nella sua area riservata nel sito Enasarco www.enasarco.it, l'apertura a suo carico della pratica di liquidazione Firr. Se, infatti, la mandante procede, come è suo obbligo, alla comunicazione della chiusura del mandato alla Fondazione quest'ultima si attiva immediatamente per la liquidazione del Firr.

Attualmente necessitano in media circa 30 giorni per l'istruttoria e la liquidazione della pratica.

Addirittura se l'Enasarco è in possesso di un codice iban invia all'agente in tempi strettissimi un fax in cui richiede conferma della correttezza dei dati in suo possesso e in caso contrario invita l'agente a comunicare le coordinate esatte.

Se invece la Fondazione non reperisce nei suoi archivi alcunché sull'iban dell'agente, al termine della procedura d'istruttoria o paga tramite assegno o mediante la procedura pia ossia invia all'agente una lettera con la quale quest'ultimo dovrà presentarsi per l'incasso presso una qualsiasi agenzia Bnl. (L'agente in questo caso, in realtà, può anche trasmettere la lettera in questione alla propria banca affinché questa si metta in contatto con la Bnl per far trasferire l'importo sul suo conto corrente).

Infine è bene ricordare che se l'onere della comunicazione della chiusura del mandato è a carico della mandante, l'agente può anche procedere personalmente alla richiesta Firr.

L'importante, in questo caso è assicurarsi che la richiesta venga fatta successivamente alla definitiva interruzione del mandato pertanto se ci fosse un periodo di preavviso da lavorare l'agente deve attendere che lo stesso termini prima di procedere a formulare la richiesta dal momento che la procedura web di richiesta liquidazione Firr prevede che venga indicata la data di cessazione del mandato.

In questa ipotesi, successivamente alla comunicazione dell'agente, sarà l'Enasarco a chiedere conferma alla mandante (tramite una procedura abbastanza snella che prevede l'invio di semplici mail) dell'avvenuta interruzione del rapporto.

La richiesta anticipata (cioè prima del termine del periodo di preavviso) potrebbe avere conseguenze nefaste.

Infatti laddove il preavviso non fosse in realtà terminato la mandante potrebbe interpretare la richiesta Firr (avanzata attraverso la compilazione e spedizione del modulo via web alla fondazione) come volontà dell'agente di interrompere anticipatamente il rapporto.

Ciò equivarrebbe a disdetta in tronco dell'agente con conseguente diritto della mandante a richiedere un'indennità in sostituzione del preavviso che non verrà più lavorato.

Al contrario sono capitati invece dei casi in cui le mandanti senza aver inviato all'agente alcuna disdetta, hanno comunicato direttamente all'Enasarco la chiusura del mandato.

L'agente in questo caso viene a conoscenza della cessazione del rapporto solo quando la Fondazione gli invia la richiesta relativa alla conferma dell'iban o addirittura quando riceve dall'Ente l'assegno o la lettera per la procedura pia. In questa ipotesi l'agente dovrà attivarsi per richiedere all'azienda, oltre all'indennità di mancato preavviso, anche l'indennità suppletiva e meritocratica. ■



Ti ricordiamo che le sedi Federagenti sono a tua disposizione per assisterti nella pratica di rimborso Irap. Compila il questionario che trovi nell'apposita sezione del ns. sito www.federagenti.org e, se hai i requisiti, verrai ricontattato per avere tutte le informazioni del caso.

Enasarco blindato affinché nulla cambi

Contesa impari per assicurare a chi siede nel Cda dell'Ente di restarci

della **Redazione**

Gia a gennaio, e, cioè, quasi un anno fa, la nostra associazione aveva lanciato i primi allarmi sul tentativo in atto da parte dell'Enasarco di blindare le elezioni, varando uno Statuto ed un regolamento elettorale ad hoc per favorire sfrontatamente le organizzazioni che siedono nel CdA della Fondazione.

Di alcuna altra Cassa privatizzata. Di fronte a questo teatrino la Federagenti ha iniziato una capillare e diffusa campagna di informazione tramite convegni organizzati su tutto il territorio nazionale che ha toccato finora Catania, Firenze, Salerno, Milano e Genova.

Durante tutti gli incontri abbiamo ribadito i punti salienti del nostro programma elettorale che prevede:

1. La portabilità dei contributi (cioè la possibilità di trasferibili in altra gestione pensionistica qualora si perda o si cambi il lavoro);
2. La realizzazioni di ammortizzatori sociali da

renza, nella Fondazione, è una battaglia che vedrà tutta la Confederazione schierata a fianco della Federagenti.

Anche a Milano nel convegno "Verso le elezioni Enasarco" organizzato, in occasione della giornata di chiusura del Forum Agenti di Milano lo scorso 28 novembre e a Genova nell'incontro del 4 dicembre platee composte non solo da associati hanno rinnovato il loro appoggio e la loro solidarietà alla Federagenti.

E per chiudere una riflessione... , quando sentiamo dire i componenti dell'attuale cda che è



Un momento del convegno di Salerno



Un momento del convegno di Milano tenutosi al Forum Agenti Milano 2015

A quel tempo sembrava che il Ministero del Lavoro avesse restituito gli atti alla Fondazione con una lunga lista di osservazioni che facevano sperare tutti, e noi per primi, che il dicastero stesse realmente svolgendo il suo ruolo di autorità vigilante e che gli agenti potessero serenamente attendere le elezioni per poter esprimere in piena libertà la loro voglia di rinnovamento.

Purtroppo l'illusione è durata poco e un nuovo Statuto, approvato con delibera del CdA Enasarco del 14 maggio 2015, ed un Regolamento elettorale approvato con delibera del CdA del 6 maggio 2015, successivamente autorizzati dal Ministero del Lavoro hanno fatto capire che non vi era e non vi è all'interno dell'Enasarco alcu-

parte dell'Enasarco agli agenti che incolpevolmente perdono tutti i mandati;

3. La riduzione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione
4. l'obbligo (previsto, ma mai rispettato) che il presidente dell'Enasarco sia un agente di commercio in attività o pensionato.

Ovunque le platee, sempre numerose e partecipative, hanno accolto questo programma con estremo favore esortando la Federagenti a partecipare alle elezioni.

Durante ogni incontro i presenti hanno chiesto chiarimenti sul funzionamento del sistema elettorale e dure critiche sono state avanzate sulle procedure anomale che inficiano le norme elettorali discriminando Federagenti – seconda associazione di categoria stante i dati oggettivi in possesso del Ministero del Lavoro – rispetto alle altre associazioni, pur avendo esse molti meno iscritti. Gli

in atto un risanamento dell'ente nonostante la disastrosa situazione retaggio del passato, vogliamo ricordare agli stessi che l'attuale presidente dell'ente, che non ci risulta essere mai stato agente di commercio, siede in quel cda dal 2001; che un altro consigliere è tale dal 1997 mentre altri tre lo sono dal 2007 e chissà per quanto vorranno continuare ancora ad esserlo.

Se è vero che negli ultimi 15 anni alcuni nomi sono cambiati è altrettanto vero però che non sono praticamente cambiate le associazioni che esprimono coloro che di fatto amministrano l'ente di previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio e se nessuno farà qualcosa... così continuerà ad essere. Ma al-



Un momento del convegno di Firenze



Un momento del Convegno di Milano

na volontà di cambiamento né di democrazia. Tralasciamo la circostanza – diciamo anomala? – di un Regolamento elettorale, approvato prima dello Statuto che ne è l'atto presupposto che non ha smosso la curiosità ministeriale e becchiamoci quindi queste elezioni in cui alcune organizzazioni (ad es. Fnaarc, Fiacr e Usarci) partecipano di diritto mentre altre (Federagenti) solo a determinate condizioni, in virtù di paletti con non hanno alcun fondamento e riscontro negli Statuti e Regolamenti elettorali.

agenti intervenuti hanno sempre confermato la loro fiducia all'associazione richiedendo di fare tutto quanto possibile affinché le elezioni si svolgano secondo procedure trasparenti e democratiche e non in un modo che non farebbe onore alla categoria.

Un invito accolto anche dal segretario generale Cisa Francesco Cavallaro che, ospite del convegno di Salerno, a proposito della questione Enasarco ha ribadito che quella della traspa-

meno evitateci di assistere al curioso balletto in cui chi in una precedente consiliatura è vicepresidente in rappresentanza delle mandanti diviene d'incanto nella consiliatura successiva presidente dell'ente in rappresentanza degli agenti... ■

Soluzione Fatture Provvigionali

Software di Gestione per Agenti di Commercio

**a soli
70,00
Euro + iva**

**nuova
versione
2016**

- **Gestione Semplificata ed Automatica delle Fatture Provvigioni.**
- **Emissione e Stampa Fatture Provvigioni.**
- **Calcolo automatico Ritenute e Massimali ENASARCO - Statistiche ecc...**

Ed inoltre: Gestione Aziende Rappresentate • Gestione Schede Clienti • Listini Prodotti • Catalogo Fotografico e molto altro ancora

06.41.22.76.62 - soluzionefp@ritoll.it - www.fattureprovvigionali.it

Alcune precisazioni sulla nota con cui Usarci risponde a Federagenti

della **Redazione**

Premesso che le nostre considerazioni hanno lo scopo di suscitare riflessioni sulla necessità che, a fronte di anni di indifferenza o peggio di vessazioni, nei confronti della categoria, le associazioni che rappresentano o dicono di rappresentare gli agenti si rendano conto che servono gesti forti per riaffermare con forza la centralità della tutela degli agenti e rappresentanti e che l'Usarci invece finge di non comprendere queste necessità e anzi si scaglia contro di noi, ci limiteremo a esporre fatti incontrovertibili:

1) La Federagenti è firmataria di altri AEC e lo è da oltre 15 anni. La campagna di disinformazione, che è stata portata avanti per tanti anni per evitarne la diffusione e conoscenza, è nota a tutti gli addetti del settore ma, fortunatamente, i tempi stanno cambiando. Gli ultimi AEC sono stati siglati con le associazioni datoriali Cidec, Anpit, Confazienda, Fedimprese e Unica il 22 aprile 2013;

2) Lo star del credere era un istituto pattizio cioè creato dalla contrattazione collettiva (cioè dagli

accordi sottoscritti fra associazioni dei preponenti e degli agenti) e reso efficace «erga omnes» con D.P.R. n. 145 del 1961 (a quel tempo la Federagenti non esisteva!);

3) Quanto all'art. 1751 bis preferiamo far parlare direttamente la norma di legge: l'art. 23 della legge 422/2000 infatti recita: «In attuazione dell'art. 20 della direttiva 86/653/CEE [...] all'art. 1751 bis del codice civile è aggiunto il seguente comma [...]»
Quindi l'indennità era prevista nella direttiva comunitaria e la prima legge di recepimento era incompleta sul punto, motivo per cui fu necessario un nuovo provvedimento normativo, ma era la legislazione comunitaria a prevedere l'obbligo di corresponsione dell'indennità [...] dobbiamo quindi solo dolerci della lentezza con cui ci si è adeguati e – lo ripetiamo – dal dicembre 86 al dicembre 2000 (in 14 anni) Fnaarc, Usarci e Fiarc hanno rinnovato svariati AEC eppure nessuna traccia del riconoscimento di una indennità prevista – lo ripetiamo – da una norma comunitaria;

4) L'art. 2 degli AEC, cioè la riduzione unilaterale del contenuto economico del contratto operata dalla mandante senza il consenso dell'agente è stata introdotta dalla contrattazione collettiva sottoscritta (in rappresentanza della categoria degli agenti) da Fnaarc, Usarci e Fiarc;

Interessantissima poi una delle affermazioni finali di Di Pietro: «[...] non mi risulta nessuna norma che non permetta a una associazione già firmataria degli AA.EE.CC. di non far parte del CdA perché non sottoscrive un nuovo accordo, sarebbe una specie di ricatto oltre che illegale».

Beh veramente interessante, perché invece quella norma esiste e l'hanno votata anche loro stessi con l'ultima modifica di Statuto e Regolamento, infatti da ora in poi potranno partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi dell'Enasarco (e conseguentemente potranno sedere nel CdA) solo quelle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative individuate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che abbiano negoziato e sottoscritto Accordi Economici Collettivi e conseguenti convenzioni con la Fondazione, vigenti al momento della sessione elettorale, per lo svolgimento delle attività istituzionali previste all'art. 2 dello Statuto.

Pertanto se alla prossima disdetta degli AEC, l'Usarci non sottoscrivesse i nuovi, non potrebbe partecipare alle successive elezioni per il rinnovo del CdA, a meno di non raccogliere 7000 firme autenticate da notaio come imposto a tutte le altre associazioni (Federagenti compresa)... Come diceva Di Pietro: «Una specie di ricatto, oltre che illegale...».

Aiuti per gli agenti calabresi colpiti dalle recenti calamità

di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

L'Enasarco ha previsto per gli agenti in attività e per i pensionati Enasarco residenti nei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (Corigliano e Rossano calabro) erogazioni fino a € 8.000 (non cumulabili) per danni a beni mobili come autovetture, dotazioni tecniche, attrezzature, computer o beni immobili, ad esempio abitazioni e uffici. Il contributo aumenta fino a € 14.000 (non cumulabili) nell'ipotesi di decesso dell'agente, del coniuge o di ascendenti o discendenti in linea diretta.

Per inoltrare la richiesta non è necessario presentare il modello Isee. Il contributo rientra nelle c.d. erogazioni straordinarie tanto che la Fondazione invita a consultare la relativa guida.

L'erogazione straordinaria è prevista per gli iscritti che si trovano in particolare stato di bisogno e può essere concessa non solo in caso di calamità naturali ma anche in caso di:

1. gravoc documento economico causato da eventi distruttivi occasionali, con coinvolgimento di be-

ni immobili e mobili connessi alla vita familiare o professionale dell'iscritto.

2. spese mediche documentate derivanti da malattie gravi, ricoveri o infortuni occorsi all'iscritto o ad un suo familiare (coniuge convivente e figli a carico) non coperte dalla polizza sanitaria della Fondazione Enasarco;

3. spese funerarie documentate relativamente al decesso del coniuge convivente o dei figli a carico dell'iscritto/pensionato alla Fondazione;

4. stati di bisogno di eccezionale gravità debitamente documentati.

Tali erogazioni spettano agli:

- agenti in attività con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, presenti un saldo attivo non inferiore a € 2.973, e un'anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui gli ultimi tre consecutivi (12 trimestri);

- pensionati Enasarco titolari di un trattamento previdenziale di vecchiaia, inabilità o invalidità permanente parziale, anche se non più in attività;

- orfani minorenni di iscritti Enasarco, aventi un'anzianità contributiva complessiva di almeno un anno nell'ultimo quinquennio.

La Fondazione precisa però che qualora più membri dello stesso nucleo familiare, che siano regolarmente iscritti all'Enasarco, presentino domanda di erogazione straordinaria per lo stesso evento, la prestazione sarà riconosciuta a uno solo di loro.

Per poter accedere alla prestazione, il richiedente e i membri del nucleo familiare devono aver dichiarato, nell'anno precedente la domanda, redditi imponibili ai fini Irpef risultanti dal modello Isee d'importo non superiore a € 32.203, con la sola eccezione di richieste formulate per calamità naturali o disastri civili avvenuti in territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri (come, appunto, nel caso di specie).

A ogni singolo iscritto potrà essere riconosciuta una sola erogazione straordinaria nell'arco dell'anno solare. Per accedere alla prestazione il richiedente non dovrà, inoltre, aver usufruito di una medesima erogazione nel triennio precedente (2012/2014) l'anno della richiesta.

Per presentare la domanda Vi consigliamo di rivolgerVi presso le sedi Federagenti che Vi daranno la necessaria assistenza.

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: Il 29 luglio ho ricevuto da parte della mandante la comunicazione di disdetta del mandato con effetto immediato e senza alcuna motivazione. Come posso tutelarmi?

Risposta: Nel contratto di agenzia è facoltà delle parti recedere dal contratto a tempo indeterminato in qualsiasi momento, salvo l'obbligo del preavviso e senza necessità di motivare la decisione. Laddove la risoluzione in tronco sia intimata dalla ditta mandante per grave inadempimento dell'agente, giurisprudenza consolidata prevede che la preponente debba comunicare contestualmente alla volontà di recedere dal contratto anche le contestazioni allo stesso mosse. Nel caso di specie, in assenza di specifica contestazione, si deve ritenere che la preponente abbia voluto semplicemente porre termine al rapporto a seguito di proprie valutazioni di opportunità.

In questa ipotesi l'agente ha diritto, ricorrendo i requisiti previsti, oltre alle indennità di fine rapporto previste dalla normativa applicabile in concreto al rapporto (Firr, suppletiva di clientela e meritocratica se trova applicazione la contrattazione collettiva o indennità ex art. 1751 c.c. se si applica il Codice Civile), anche all'indennità sostitutiva del preavviso che è pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno precedente a quello di risoluzione moltiplicati per i mesi del preavviso spettanti. Laddove più conveniente, per l'agente, il calcolo può essere effettuato sulle provvigioni maturate nei 12 mesi immediatamente precedenti la cessazione del rapporto.

Ovviamente va verificato se sussistano i presupposti per una eventuale richiesta di risarcimento del danno a causa del comportamento tenuto dalla mandante. Il danno può configurarsi, per esempio, nell'ipotesi in cui l'agente abbia rinunciato ad assumere altri mandati in relazione ai prodotti di cui la mandante aveva assicurato la futura commercializzazione o nel caso in cui l'agente abbia sostenuto delle spese in previsione dell'ampliamento dei prodot-

ti da promuovere come per esempio l'affitto di un ufficio più grande, l'assunzione personale del supporto ecc.

Domanda: Oltre ad essere un agente di commercio sono un Ufficiale in congedo del Corpo Militare CRI. Questo status comporta che ogni anno posso essere richiamato in servizio a domanda (su richiesta) o d'ordine per addestramenti e/o attività operative. Il richiamo alle armi è ben disciplinato e previsto dalla legge per i lavoratori dipendenti i quali hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e non perdono nemmeno il diritto alla retribuzione. C'è una normativa specifica sul punto per gli agenti di commercio? L'azienda mandante può recedere per giusta causa per richiami in servizio di massimo un mese/due l'anno, anche se sul precetto è scritto chiaramente che il posto di lavoro deve essere conservato? (seppur non parli di agenti)?

Risposta: I nuovi AEC sottoscritti da Fnaarc Fiarc Usarci ed altre organizzazioni con Confindustria e Confcommercio non contemplano più l'ipotesi della sospensione del rapporto per lo svolgimento del servizio di leva (orami non più obbligatorio) e non hanno mai disciplinato l'istituto del richiamo alle armi. L'attuale AEC Federagenti sottoscritto con ANPIT e Unci prevede la sospensione del contratto di agenzia in caso di servizio volontario a favore dello stato (sia militare che civile) per il periodo massimo di un anno, ma non è il caso che la riguarda, né può essere a lei applicabile se non richiamato direttamente dal contratto individuale.

Le segnaliamo, inoltre, che molte norme applicabili ai lavoratori subordinati non trovano applicazione analogica agli agenti (trattandosi di lavoratori parasubordinati o addirittura in base ad alcune norme di imprenditori). Si pensi per es. alla tutela relativa al periodo di gestazione per cui non vige il divieto di recesso ad nutum per l'azienda. Ciò detto, nel caso di specie, usando il buonsenso, si può ritenere che laddove il richiamo venga effettuato dallo Stato per motivi di sicurezza nazionale, ragioni di equità impongano almeno la sospensione del rapporto ed in ogni caso l'eventuale risoluzione dell'azienda non potrebbe essere data per giusta causa. Laddove invece non si rinvergono tali stringenti motivazioni si deve ritenere che eventuali periodi di richiamo alle armi debbano essere effettuati senza creare nocumento all'azienda. Se è vero infatti che l'agente non è tenuto a prestare la propria attività con le modalità di un lavoratore dipendente e può organizza-

re in autonomia la sua giornata è altrettanto vero che l'indisponibilità a svolgere la propria attività promozionale protratta per un periodo di tempo consistente possa concretizzare un inadempimento alle obbligazioni dedotte in contratto.

La strada migliore, in questi casi è comunque sempre quella di informare/concordare con l'azienda eventuali periodi di inattività. Le ricordiamo infatti che le parti possono, al di là delle previsioni di legge, degli AEC e del contratto individuale, concordare anche periodi di temporanea sospensione del rapporto e/o di momentanea sostituzione con altri agenti. Le ricordiamo infine che nel periodo di sospensione del rapporto le provvigioni relative agli ordini raccolti in tale periodo sono di competenza dell'agente che ha materialmente raccolto gli ordini. Per un approfondimento della questione la invitiamo comunque a rivolgersi alla sede Federagenti competente per territorio.

Domanda: Lavoro con un'azienda dal maggio 2012, devo ancora ricevere il pagamento delle provvigioni del primo trimestre del 2015 e, da un controllo effettuato non risulta alcun versamento all'Enasarco. Ho sollecitato più volte pagamento e versamento dei contributi, da ultimo con lettera raccomandata da loro ricevuta in data 10 settembre e rimasta senza riscontro. Cosa posso fare.

Risposta: L'omissione contributiva se accertata è sicuramente di per sé un inadempimento di una gravità tale da giustificare il suo recesso per fatto e colpa. Laddove invece l'inadempimento si limitasse al mancato pagamento delle provvigioni sarebbe opportuno valutarne la sua reale gravità in base a tutta una serie di considerazioni: ammontare delle provvigioni maturate e non liquidate anche in relazione alle sue entrate reddituali ed alla sua situazione lavorativa (se per esempio lei è un agente monomandatario, quelle provvigioni rappresenterebbero la unica entrata e pertanto l'inadempimento dell'azienda sarà sicuramente più rilevante).

In ogni caso le consigliamo di recarsi presso la sede Federagenti a lei più vicina dove potranno esaminare la documentazione in suo possesso, fare gli opportuni accertamenti e fornirle adeguata assistenza. ■



I consulenti Federagenti
sono a tua disposizione
per risolvere le problematiche
Inps/Enasarco

